

## ART. 34.

*(Proroga di termini in materia di definizioni agevolate).*

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:*

## ART. 52-ter.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: fra « il 3,5 e il 7,5 ».

**34. 4.** Russo Spena, Giordano, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Morgando, Rocchi, Pistone, Maura Cossutta, Zanella.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente articolo:*

## ART. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985,

n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'8 per cento.

**34. 13.** Benvenuto, Agostini, Michele Ventura, Grandi, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Buemi, Cima.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalla soppressione, in sede di conversione, dell'articolo 34 del decreto si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003-2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

**34. 12.** Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 34. Il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, è abrogato.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:*

## ART. 52-ter.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

**34. 5.** Russo Spena, Giordano.

*Sopprimere i commi 1, 2 e 3.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

**34. 7.** Benvenuto, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che

scadono il 31 dicembre 2003, sono prorogati al 31 dicembre 2004, limitatamente all'annualità d'imposta 2000.

**34. 1.** Crisci.

*Al comma 4, sostituire le parole da: ridotte fino al dieci per cento dell'importo con le seguenti: quintuplicate rispetto all'importo.*

**34. 6.** Russo Spena, Giordano.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

6-quinquies. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano spetta, ove non già previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, nei termini e nei modi previsti dagli stessi, le compartecipazioni al gettito delle imposte derivanti dall'applicazione del Capo II del Titolo II della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono stabilite con successive procedure di regolamentazione contabile.

6-sexies. Il comma 6 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è da intendersi quale norma meramente interpretativa.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 52-ter. — 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 504 del 1995, al fine di conseguire un maggior gettito su base annua di 100.000.000 di euro.

**34. 2.** Collè, Detomas, Brugger, Widmann, Zeller.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

6-quinquies. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano spetta, ove non già previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di

attuazione, nei termini e nei modi previsti dagli stessi, le compartecipazioni al gettito delle imposte derivanti dall'applicazione del Capo II del Titolo II della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

6-*sexies*. Il comma 6 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applica a decorrere dai versamenti effettuati nel mese di dicembre 2001.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. — 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 504 del 1995, al fine di conseguire un maggior gettito su base annua di 100.000.000 di euro.

**34. 9.** Collè, Detomas, Brugger, Widmann, Zeller.

*Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:*

ART. 34-*bis*.

*(Disposizioni per la determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive).*

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1, dopo la lettera *a*), è aggiunta la seguente:

« *a-bis*) sono ammesse in deduzione le spese relative al personale dipendente o autonomo destinato a progetti di ricerca ed innovazione tecnologica ».

2. A compensazione totale del minore gettito IRAP derivante dall'applicazione del comma 1, sono attribuiti ulteriori trasferimenti erariali alle Regioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad aumentare, con propri decreti da emanare entro il 31 marzo 2004, l'aliquota dell'imposta di consumo accisa sui tabacchi e sulle bevande alcoliche fino a totale copertura dell'onere.

**34. 01.** Sergio Rossi.

## ART. 35.

*(Modifiche al regime IVA per le cessioni di rottami ferrosi).*

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole a particolari settori aggiungere le seguenti: , limitatamente a titolari di reddito fino a 75.000 euro.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

## ART. 35-bis.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazioni di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

**35. 1.** Russo Spena, Giordano.

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

## ART. 35-bis.

*(Determinazione delle quote IVA spettanti alla Regione Sardegna).*

1. Alla Regione Sardegna spettano i dieci decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto riscossa sul suo territorio, compresa quella relativa alle importazioni, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, ammontanti a 600 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 3.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 7 per cento.

**35. 01.** Maurandi, Cabras, Carboni.

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

## ART. 35-bis.

*(Imposta regionale sulle attività produttive).*

1. Al comma 4-bis. 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato dall'articolo 5, comma 2, lettera e), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « fino ad un massimo di cinque » sono sostituite dalle seguenti: « fino ad un massimo di nove ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:*

## ART. 52-ter.

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

d) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

e) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

g) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**35. 07.** Nicola Rossi, Violante, Benvenuto, Gambini, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Albertini, Amici, Angioni, Roberto Barbieri, Battaglia, Bolognesi, Bonito, Borrelli, Bova, Buglio, Burlando, Caldarola, Capitelli, Carboni, Cazzaro,

Chiaromonte, Cialente, Cordoni, Crisci, De Brasi, Alberta De Simone, Diana, Di Serio D'Antona, Filippeschi, Fistarol, Fluvi, Franci, Galeazzi, Gasperoni, Giacco, Grandi, Guerzoni, Labate, Lucà, Lucidi, Lulli, Lumia, Luseti, Magnolfi, Manzini, Maran, Paola Mariani, Raffaella Mariani, Mariotti, Martella, Maurandi, Mazzarello, Micheli, Montecchi, Motta, Nannicini, Nigra, Oliverio, Olivieri, Ottone, Panattoni, Piglionica, Pinza, Preda, Quartiani, Ranieri, Rava, Rossiello, Rotundo, Ruggeri, Ruggia, Ruzzante, Sandi, Sandri, Santagata, Sedioli, Sereni, Siniscalchi, Spini, Stramaccioni, Tocci, Tolotti, Trupia, Turco, Vianello, Villari, Zani, Zunino.

ART. 37.

*(Esatta ricognizione dei soggetti tenuti al pagamento di tasse su veicoli e natanti per anni pregressi).*

*Sopprimerlo.*

**37. 1.** Russo Spena, Giordano.

## ART. 38.

*(Norme di semplificazione in materia di sequestro, fermo, confisca e alienazione dei veicoli).*

Sopprimerlo.

**38. 1.** Russo Spena, Giordano.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole o di custodirlo.*

*Conseguentemente, al medesimo numero:*

*al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: seguendo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia stradale.*

*all'ultimo periodo, sostituire le parole Di ciò con le seguenti: Di detti adempimenti.*

**38. 10.** Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 2-bis, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: per violazione degli obblighi posti in capo al questore.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.*

**38. 9.** Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 2-ter, primo periodo, sostituire le parole: All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati con le seguenti: Ai soggetti di cui al comma 2.*

**38. 8.** Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 2-quater, primo periodo, sostituire le parole da: che, decorsi fino a: custode con le seguenti: al proprietario che, decorsi trenta giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte dello stesso o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati nell'articolo 196 o dell'autore della violazione, determinerà l'immediato trasferimento in proprietà al custode ai sensi dell'articolo 214-bis.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso:*

*al terzo periodo, sopprimere le parole da: al proprietario fino alla fine del periodo;*

*al settimo periodo, sostituire le parole: all'avente diritto con le seguenti: al proprietario quale risultava al momento dell'accertamento.*

**38. 7.** Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

*Al comma 1, numero 3), capoverso, quarto periodo, dopo le parole: distinta ordinanza aggiungere le seguenti: finalizzata al solo provvedimento di confisca.*

**38. 6.** Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*13-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di autoveicoli sequestrati o confiscati nell'ambito di azioni contro la malavita organizzata.*

**38. 2.** Russo Spena, Giordano.

*Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:*

ART. 38-bis.

*(Modifiche alla disciplina sul fermo di beni mobili registrati applicato in sede di riscossione delle imposte sul reddito).*

1. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Decorsi inutilmente ulteriori 30 giorni dal termine di cui all'articolo 50,

comma 1, il concessionario può disporre il fermo di beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, per un valore non eccedente del 40 per cento il debito tributario risultate dalla cartella di pagamento. Il concessionario ne dà notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza ».

**38. 01.** Sergio Rossi.

## ART. 39.

*(Altre disposizioni in materia di entrata).*

*All'articolo 39, sopprimere i commi 2, 3, 4, 5 e 6.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

ART. 39-bis. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

**39. 3.** Russo Spena, Giordano.

*Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.*

**39. 11.** Rizzo, Pistone, Mauro Cossutta, Sgobio, Bellillo.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole: « 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005 ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 52-ter. - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di conseguire un maggior gettito su base annua di 30 milioni di euro.

**39. 2.** Collé, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.

*Sopprimere i commi da 5 a 13-quinquies.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 52-ter. - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 30 aprile 2004, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. I decreti di cui al comma 1, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 3.600 milioni di euro.

**39. 23.** Zanella, Grandi, Benvenuto, Pistone, Rizzo, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Morando, Rocchi, Milana.

*Al comma 6, sostituire le parole da: « la durata di ciascuna partita » fino a: « a 50 euro » con le seguenti: « 50 centesimi » sono sostituite dalle seguenti: « 20 centesimi »; le parole « la durata di ciascuna partita » sono*

sostituite dalle seguenti: « la durata della partita »; le parole « venti volte » sono sostituite dalle seguenti: « 80 volte ».

**39. 16.** Sergio Rossi.

*Sopprimere il comma 12-bis.*

**39. 17.** Sergio Rossi.

*Dopo il comma 13-sexies, aggiungere i seguenti:*

*13-septies.* L'ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto deve garantire una riscossione media fissata dall'articolo 5, comma 2, della legge 19 aprile 1990, n. 85, assicurando anche ai ricevitori del lotto ex dipendenti dello Stato la distanza minima come previsto per i ricevitori tabaccai dall'articolo 21, primo comma, della legge 23 dicembre 1957, n. 1293, dall'articolo 6 della legge 19 aprile 1990, n. 85, e dall'articolo 45, comma 21, della legge 23 dicembre 1998, n. 445. Tali requisiti sono estesi ai coadiutori o aventi causa dei ricevitori del lotto e dei ricevitori tabaccai.

*13-octies.* L'aggio sulla raccolta del gioco del lotto è fissato al 10 per cento dell'incasso lordo delle giocate, come stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1990. L'ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto deve garantire una riscossione media, fissata in conformità all'articolo 5, comma 2, della legge 19 aprile 1990, n. 85, previa intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative su scala nazionale dei raccoglitori del gioco del lotto.

*13-nonies.* Il riconoscimento del trattamento attribuito agli ex lottisti divenuti concessionari come stabilito dall'articolo 6 della legge 19 aprile 1990, n. 85, è esteso anche ai coadiutori o aventi causa, analogamente a quanto riconosciuto ai coadiutori delle rivendite di generi di monopolio.

**39. 14.** Benvenuto, Maccanico, Pistone, Buemi, Grandi, Cennamo, Cima, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

*Dopo il comma 13-sexies, aggiungere il seguente:*

*13-septies.* 1. Le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle associazioni bandistiche amatoriali e filodrammatiche legalmente riconosciute senza fini di lucro.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:*

*ART. 52-ter.* - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi, prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a copertura dell'onere.

**39. 15.** Stucchi, Bianchi Clerici.

*Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

*14-bis.* Per le ricevitorie del lotto gestite dagli ex lottisti e loro subentrati si prescinde dal requisito delle distanze ai fini del rilascio delle concessioni per la raccolta dei giochi pronostici ex CONI, SISAL e scommesse sportive. Agli stessi viene rilasciata, su domanda, l'autorizzazione alla vendita di tabacchi e generi di monopolio.

**39. 5.** Benvenuto, Maccanico, Grandi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*14-duodecies.* Sono prorogati al 31 dicembre 2004 i termini per l'attività di

liquidazione e di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili per gli anni 1998 e seguenti.

**39. 12.** Tidei, Crisci, Tolotti, Oliverio, Mariotti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

14-*duodecies*. Il termine per la liquidazione e l'accertamento dei tributi locali viene uniformato al 31 dicembre del quinto anno successivo all'esercizio in cui sono state commesse le violazioni.

**39. 13.** Tidei.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

14-*duodecies*. I diritti di azionista in Rete Ferroviaria Italiana S.p.A e in Trenitalia Sp.A., relativamente alla quota di capitale di proprietà dello Stato, sono esercitati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

**39. 18.** Gibelli, Sergio Rossi.

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

ART. 39-bis. (*Modifica delle aliquote IRAP stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie*). - 1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento ».

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 », sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal comma 1 dell'articolo 45 ».

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**39. 03.** Rizzo, Pistone, Mario Cossutta, Sgobio, Bellillo.

## ART. 40.

*(Disposizioni antielusive in materia di crediti di imposta).*

*Sopprimerlo.*

**40. 1.** Benvenuto, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*2-bis.* In deroga ai comma 1 e 2, resta ferma l'attribuzione ai comuni del credito d'imposta sui dividendi, nonché la facoltà di utilizzarlo in compensazione ai sensi del comma *1-bis* dell'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche per le distribuzioni di utili deliberate successivamente al 30 settembre 2003.

**40. 4.** Agostini, Montecchi, Michele Ventura, Mariotti, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti.

*Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:*

*ART. 40-bis. — (Norme di carattere antielusive).* — 1. All'articolo 37-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

«*f-bis*) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale;».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2004.

**40. 01.** Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

## ART. 41.

*(Modifica del regime tributario dei titoli obbligazionari).*

*Sopprimerlo.*

**\*41. 1.** Russo Spina, Giordano.

*Sopprimerlo.*

**\*41. 2.** Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

## ART. 41-bis.

*(Altre disposizioni in materia tributaria).*

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 52-ter. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

**41-bis. 10.** Russo Spina, Giordano.

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da:* sostitutiva dell'importo fino alla fine del periodo con le seguenti: corrispondente all'aliquota relativa all'imposizione progressiva sul reddito.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 52-ter. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

**41-bis. 11.** Russo Spina, Giordano.

*Al comma 5, sostituire le parole:* 30 per cento con le seguenti: 100 per cento.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 52-ter. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

**41-bis. 13.** Russo Spena, Giordano.

*Sopprimere il comma 6.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 52-ter. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

**41-bis. 12.** Russo Spena, Giordano.

*Sopprimere il comma 7.*

**41-bis. 1.** Benvenuto, Grandi, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

*Al comma 7, capoverso, primo periodo, dopo le parole: fondi chiusi aggiungere le seguenti: di cui alla lettera d-bis) del comma 1.*

**41-bis. 5.** Benvenuto, Grandi, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

*Al comma 7, capoverso, sopprimere il secondo periodo.*

**41-bis. 2.** Benvenuto, Grandi, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

*Al comma 7, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: sulla sostituzione fino alla fine del periodo con le seguenti: sulla richiesta di ammissione a quotazione ove non prevista.*

**41-bis. 4.** Benvenuto, Grandi, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

*Al comma 7, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: sostituzione della società di gestione del risparmio, sulla.*

**41-bis. 3.** Benvenuto, Grandi, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

*Al comma 7, capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 10 per cento.*

**41-bis. 8.** Benvenuto, Grandi, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

*Al comma 7, capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento più una.*

**41-bis. 7.** Benvenuto, Grandi, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

*Al comma 7, capoverso, sopprimere il quarto periodo.*

**41-bis. 6.** Benvenuto, Grandi, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

*Al comma 7, capoverso, quarto periodo, sostituire le parole: approvate quando il diniego con le seguenti: respinte quando l'assenso.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 52-ter. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

**41-bis. 14.** Russo Spena, Giordano.

*Al comma 7, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma si applicano esclusivamente ai casi in cui opera la deroga di cui alla lettera b-bis) del comma 2.*

**41-bis. 9.** Benvenuto, Grandi, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

*Al comma 9, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« 4. La ritenuta di cui al comma 1 è ridotta al 5 per cento qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in immobili ad uso residenziale e che i criteri di gestione degli immobili siano ispirati a criteri etici e di responsabilità sociale, che tengano conto della situazione anagrafica, patrimoniale e reddituale degli eventuali conduttori degli immobili e che prevedano la concessione di condizioni di favore a vantaggio dei conduttori medesimi, in particolare di quelli meno abbienti e degli anziani ultrasessantacinquenni ».

*Conseguentemente:*

*dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. Entro il 31 dicembre 2003 il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e la CONSOB, determina, con proprio regolamento, i criteri di gestione di carattere etico e socialmente responsabile che i regolamenti dei fondi comuni di investimento immobiliare devono tassativamente adottare per fruire del regime fiscale agevolato introdotto dal comma 9 del presente articolo. Nel medesimo termine di cui al primo periodo il Ministro dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la CONSOB adottano, ciascuno per quanto di competenza, le modifiche ai regolamenti e ai provvedimenti necessari per dare attuazione a quanto disposto dal comma 9 del presente articolo.

*dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 52-ter. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

**41-bis. 15.** Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cenamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

*Dopo l'articolo 41-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 41-ter. - 1. A partire dal 1° gennaio 2004 è istituita un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani. Ai fini del presente comma, costituiscono transazioni valutarie, se effettuati nei mercati italiani, i contratti, sia a contanti che a termine, gli *swap* e tutti i contratti derivati, da qualunque soggetto e a qualunque titolo effettuati, aventi per oggetto scambio di valute. L'aliquota è stabilita, per ciascuna delle parti, nella misura dello 0,02 per cento del valore della transazione effettuata. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto a disciplinare le modalità di accertamento e riscossione dell'imposta.

2. Il gettito dell'imposta di cui al comma 1 è suddiviso in parti uguali tra tre fondi, da istituirsi presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. I Ministeri di cui al comma 2 provvedono a destinare i fondi al finanziamento di programmi realizzati in concerto con enti, associazioni, organismi di rappresentanza sociale e organizzazioni non governative, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) aumento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo e loro riallocazione al fine del miglioramento delle condizioni delle categorie socio-economiche più deboli e svantaggiate dei paesi assistiti, calcolate in base agli indici di sviluppo

UNDP: indice di sviluppo umano; indice di sviluppo di genere; indice di povertà umana; indici di sopravvivenza e sviluppo dell'infanzia;

b) riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito, con particolare riguardo verso i paesi che abbiano avviato programmi di riconversione e disinvestimento nel settore degli armamenti;

c) incremento dei fondi destinati allo sviluppo del Mezzogiorno, ai fini dell'aumento dell'occupazione e dei servizi di assistenza sociale pubblica;

d) investimenti finalizzati alla riduzione di emissioni inquinanti in atmosfera, all'attuazione del protocollo di Kyoto, allo sviluppo delle politiche di tutela ambientale, per la diffusione delle aree protette e per l'adozione di modalità di trasporto a basso impatto ambientale.

**41-bis. 02.** Zanella, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion.

*Dopo l'articolo 41-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 41-ter. (Istituzione dell'imposta sul traffico pesante). - 1. A partire dal 1° luglio 2004 è istituita un'imposta sul trasporto delle merci su strada attraverso i confini nazionali. All'imposta sono assoggettati tutti i veicoli, autotreni ed autoarticolati aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate, ogni qualvolta attraversino, su sede stradale, i confini nazionali.

2. L'imposta è commisurata alla massa complessiva del veicolo ed è finalizzata a trasferire una quota del trasporto merci dalla strada alla ferrovia, con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale del sistema di trasporto e di migliorare la sicurezza stradale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un regio-

lamento per definire le modalità di esazione dell'imposta, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione dell'ammontare dell'imposta sulla base dell'impatto del traffico veicolare pesante lungo l'asse attraversato, tenendo in particolare considerazione le caratteristiche ambientali dell'area e il livello di sicurezza intrinseca dell'asse viario;

b) individuazione delle metodiche e degli strumenti più idonei per la riscossione dell'imposta, attraverso l'eventuale adozione di rilevatori elettronici di transito;

c) riscossione semestrale dell'imposta per coloro i quali si dotano di dispositivi per la rilevazione automatica di transito e ad ogni attraversamento della zona di confine per coloro i quali siano sprovvisti dei dispositivi suddetti.

4. Il gettito dell'imposta istituita ai sensi del comma 1 è così ripartito:

a) una quota pari al 70 per cento del gettito complessivo è destinata al Fondo per il riequilibrio modale di cui al comma 5;

b) una quota pari al 30 per cento del gettito complessivo è destinata al Piano nazionale per la sicurezza stradale e viene utilizzata prioritariamente per il miglioramento della sicurezza stradale dei valichi e dei trafori dell'arco alpino.

5. Al fine di favorire un più ampio ricorso alla ferrovia e, anche, al cabotaggio costiero per il trasporto delle merci è istituito il Fondo per il riequilibrio modale, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Le disponibilità del Fondo di cui alla lettera a) del comma 4 sono utilizzate come segue:

a) riduzione dei costi del trasporto delle merci su ferrovia;

b) miglioramento ed innovazione tecnologica delle infrastrutture ferroviarie destinate al trasporto delle merci;

c) adozione di un programma per il miglioramento del servizio di trasporto merci su ferrovia, per l'abbattimento dei tempi di percorrenza e per l'estensione dell'utilizzo del sistema di trasporto combinato.

**41-bis. 03.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanno, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Dopo l'articolo 41-bis, aggiungere il seguente:*

**ART. 41-ter.** (Fondi chiusi per l'investimento nel capitale di rischio delle PMI).

- 1. Al fine di promuovere la capacità competitiva e di rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria delle PMI, il CIPE destina, a valere sulle disponibilità di cui al Fondo unico previsto dall'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, un importo pari a 200 milioni di euro per il cofinanziamento della costituzione o dell'incremento di fondi chiusi per l'investimento nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese ubicate nelle aree svantaggiate di cui all'obiettivo 1 e 2.

2. Le risorse a disposizione del Fondo di cui al comma 1 sono incrementate di un importo pari a 200 milioni di euro a partire dall'anno 2004.

3. Il Ministero delle attività produttive con apposito decreto determina le modalità e le condizioni del cofinanziamento da attribuire mediante apposita procedura ad evidenza pubblica, prevedendo in particolare che i soggetti destinatari del cofinanziamento siano società di gestione del risparmio di cui all'albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (Testo unico in materia di intermediazione finanziaria) che siano state autorizzate ad istituire e gestire uno o più fondi comuni di investimento di tipo chiuso. Le modalità e le condizioni regolamentari di tali fondi chiusi di in-